

N. R.G. 264/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **264/2019** promossa da:

**ATTORE**

contro

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



La fattispecie oggetto di causa realizza con evidenza una ipotesi di diffusione a terzi, non autorizzata, di immagine sessualmente esplicita realizzata originariamente con il consenso dell'interessata.

La condotta comporta per la persona coinvolta, che pur consenziente originariamente allo scatto od al filmato destinati a rimanere privati non ha mai fornito autorizzazione alla sua divulgazione a terzi, una grave lesione della privacy, reputazione e dignità.

Tale condotta trovava, sino all'agosto 2019, tutela nell'art. 167 del Codice della Privacy D.lgs 196/2003, applicabile al caso di specie, il quale prevede la particolare fattispecie di reato di "Trattamento illecito di dati" tramite cui viene approntata la pena della reclusione da sei a ventiquattro mesi per coloro i quali procedano alla comunicazione o diffusione di dati personali che rechino nocimento alla vittima.

Le parole inglesi "revenge porn" sono relative alla diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti.

Il "revenge porn" ovvero la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti dal 9 agosto del 2019, costituisce specifico reato anche in Italia.

Il delitto è stato introdotto al fine di contrastare la "moda" di diffondere foto e video hard realizzate con il consenso dell'interessato, che vengono diffuse senza nessuna autorizzazione, andando a ledere la privacy, la reputazione e la dignità della vittima.

La legge 19 luglio 2019 n. 69, all'articolo 10, non applicabile al caso di specie ma ugualmente rilevante al fine di confermarne il carattere gravemente antiggiuridico, ha introdotto anche in Italia il reato di revenge porn, con la denominazione di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti.

L'articolo 612 ter del codice penale rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn) stabilisce che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.



La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”.

La fattispecie oggetto di causa verificatasi nell’anno 2015, sotto la disciplina comunque dell’art. 167 Codice della Privacy, ove commessa dopo il 9.08.2019 avrebbe costituito ipotesi tipica di reato di “revenge porn” aggravato.

Risulta infatti incontestato in quanto documentato ed ammesso dalla stessa difesa di parte convenuta che XXXX, ragazzo con cui XXXXaveva avuto una relazione ormai conclusa, aveva diffuso nell’ottobre 2015, senza autorizzazione della interessata, attraverso una chat WhatsApp creata con i propri compagni di squadra una immagine che ritraeva la stessa di spalle durante un esplicito rapporto sessuale con il suo ex partner (doc. 2 fasc. attoreo).

Irrilevante appare la circostanza, addotta dalla difesa di parte convenuta, che XXXXfosse consenziente allo scatto durante il rapporto intimo con il partner o che questa fosse o meno una pratica invalsa tra i due ragazzi durante i loro rapporti sessuali, circostanze assolutamente legittime e garantite dal fatto che gli scatti dovessero come evidente restare nella sfera privata dei partners.

La circostanza che rileva nel caso di specie è esclusivamente la diffusione non autorizzata a terzi dell’immagine di XXXXdurante un rapporto sessuale esplicito con il partner.

Orbene la circostanza inerente la diffusione, non autorizzata dalla interessata, della immagine da parte di XXXX che la aveva scattata e la deteneva sul proprio



smartphone nella chat WhatsApp della propria squadra di calcio, Fossolo, non è contestata e risulta comunque ampiamente documentata (doc. 14, 15 fasc. attoreo).

L'identificabilità di xxxxxxxxx, qual ragazza ritratta nell'immagine diffusa, da parte dei compagni di squadra di XXXX è evidente avendo lo stesso specificato nella chat trattarsi della cugina di uno dei componenti della squadra (Ballardini Andrea) e risultando esplicitamente nella immagine il tatuaggio che l'interessata ha raffigurato sul proprio braccio.

Tali circostanze del resto sono state accertate anche in sede penale ove il procedimento si concludeva con il decreto penale di condanna n. 923/2016 che disponeva la condanna di XXXX alla pena di € 15.000,00 di multa per avere arbitrariamente divulgato attraverso un gruppo WhatsApp una immagine che ritraeva XXXXXX durante un rapporto sessuale esponendola così al pubblico biasimo.

Risulta quindi con certezza la responsabilità di XXXX per avere indebitamente trattato e divulgato senza autorizzazione l'immagine che ritraeva XXXXXX durante un esplicito rapporto sessuale violandone in modo grave la privacy, l'immagine sociale e personale e la dignità.

La configurabilità del fatto illecito commesso da XXXX come reato comporta il diritto della vittima di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc subito per grave violazione della privacy, della dignità, dell'onore e della immagine pubblica e sociale.

Nel caso di specie appare notorio il biasimo sociale, la vergogna e la gogna pubblica che per le vittime di tali reati, portati in alcuni casi addirittura al suicidio, consegue alla diffusione sul web o per vie informatiche di immagini intime e private quali la partecipazione ad un rapporto sessuale con il partner del momento.

La liquidazione di tale tipo di danno, da ritenersi certamente, quanto meno in via presuntiva, sussistente in capo alla vittima di tale fattispecie di reato, non può che essere liquidato in via equitativa.



In particolare nel caso in oggetto, tenuto conto della giovane età della vittima, della diffusione dell'immagine su una chat WhatsApp di giovani calciatori che con alto grado di probabilità possono avere diffuso l'immagine a terzi nell'ambito di un centro piccolo e provinciale quale il faentino, giustificano la liquidazione in favore dell'attrice a ristoro dei danni patiti della somma di € 25.000,00, somma già valutata all'attualità, oltre agli interessi compensativi al tasso medio da calcolarsi sulla somma svalutata all'ottobre 2015 ed anno per anno rivalutata sino alla pubblicazione della presente sentenza.

Sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi moratori di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 264/2019, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- accertata la responsabilità da fatto illecito di XXXX nei confronti di XXXX condanna XXXX al risarcimento in favore di XXXX della somma di € 25.000,00, somma già valutata all'attualità, oltre agli interessi compensativi al tasso medio da calcolarsi sulla somma svalutata all'ottobre 2015 ed anno per anno rivalutata sino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi moratori di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna XXXX a rifondere in favore di XXXX le spese di lite che liquida in € 3.235,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ravenna, 19 novembre 2019

Il Giudice  
dott. Alessia Vicini



